

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 207/01/2012

Svolgimento del processo

La parte ricorrente agisce contro la Regione Lombardia e contro Equitalia Esatri SpA per ottenere l'annullamento di una cartella esattoriale con la quale viene preteso il pagamento di tasse automobilistiche relative agli anni 2005 e 2006.

Prospetta inesistenza della notificazione della cartella, ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973, in quanto notificata direttamente per posta da Equitalia, mentre avrebbero dovuto provvedervi gli ufficiali della riscossione, i quali avrebbero dovuto successivamente compilare la relata di notifica, mancante nella fattispecie.

Rappresenta, altresì, inesistenza della cartella, ai sensi dell'art. 25 DPR 602/1973, in quanto la stessa risulta compilata su modello non approvato con decreti del Ministro, ma con decreto di un dirigente.

Rileva che non risultando nell'atto impugnato l'indicazione del soggetto intimante e la sottoscrizione mancherebbe la indicazione della provenienza da un soggetto giuridico.

Eccepisce che, trattandosi di tasse automobilistiche relative agli anni 2005 e 2006, sarebbe intervenuta la prescrizione triennale della pretesa, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30.12.1982 n. 953, convertito nella legge 28.2. 1983 n. 53, rilevando che l'atto impugnato in questa sede non sarebbe stato preceduto da avviso di accertamento.

Chiede che venga accertata l'infondatezza della pretesa delle Regione Lombardia e di Equitalia Esatri spa, con dichiarazione di nullità e/o inefficacia dell'atto impugnato.

Si è costituita la Regione Lombardia la quale afferma che, contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente, la notifica della cartella sarebbe stata preceduta dalla notifica di avviso di accertamento per le due annualità, come da copie degli stessi che vengono prodotte, aggiungendo che comunque sarebbero stati tempestivamente notificati. Con richiesta conclusiva di reiezione del ricorso.

Si è costituita la convenuta Equitalia che ha respinto l'eccezione di inesistenza della notifica della cartella, affermando che il citato art. 26 DPR 602/1973 prevederebbe solo l'invio di plico raccomandato con ricevuta di ritorno, mentre non prevederebbe la compilazione della relata. Prospetta infondatezza dei rilievi espressi in ordine al modello ministeriale della cartella, nonché dei rilievi espressi in ordine all'eccezione di carenza di sottoscrizione. Con richiesta conclusiva di reiezione delle proposte eccezioni.

Con successiva memoria la parte ricorrente rileva che i documenti prodotti dalla Regione Lombardia risultano in fotocopia, circostanza che non consentirebbe di ritenersi idonei quali prove, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c. Afferma di aver ricevuto due facciate di un atto proveniente dalla Regione Lombardia, osservando che le stesse corrisponderebbero a fotocopie di normale corrispondenza, le quali non potrebbero essere considerate comunque quali avvisi di accertamento. Rileva, altresì, che non vi sarebbero collegamenti tra l'atto di accertamento che la Regione afferma di aver notificato e la ricevuta di ritorno della raccomandata, non essendo indicata su quest'ultima a quale atto la stessa si riferisca. Riafferma le richieste fatte.

All'udienza di discussione è presente l'avv. Laviani per la parte ricorrente e la rappresentante della Regione Lombardia, i quali ribadiscono le richieste fatte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio da atto che la Regione Lombardia ha prodotto fotocopia degli atti adottati dalla stessa, tra i quali fotocopia degli avvisi di accertamento, nonché fotocopia della ricevuta di

ritorno della raccomandata con la quale afferma essere stati inviati per notifica gli accertamenti stessi.

Rileva il Collegio che dal testo di quest'ultima non risulta a quale atto risulti collegata, mancando qualsiasi indicazione in proposito. Tale circostanza induce a ritenere che manchi la prova della notifica degli accertamenti, potendo riferirsi la prodotta ricevuta di ritorno a qualsiasi altro atto.

Non avendo la Regione fornito la prova della notifica degli accertamenti, dovendosi quindi ritenere mancanti gli stessi, risulta fondata l'eccezione proposta dalla parte ricorrente di intervenuta prescrizione della pretesa di pagamento. Il tributo, infatti, si riferisce ai periodi impositivi 2005 e 2006, mentre la cartella contenente la pretesa di pagamento, senza indicazione di data, risulta comunque pervenuta al contribuente nel corso del 2011. Circostanza che dimostra la notifica della stessa oltre il triennio di prescrizione, stabilito dall'art. 5 del D.L. 30.12.1982 n. 953, convertito nella legge 28.2.1983 n.53.

Il ricorso va, pertanto, accolto in riferimento a tali motivi, restando assorbite le altre proposte eccezioni, con il conseguente annullamento della cartella impugnata.

In ordine alle spese, ritiene il Collegio che sussistano motivi che ne giustifichino la compensazione.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e annulla la cartella impugnata. Spese compensate.